

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **25997** del Registro di Segreteria, promosso da G. M., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, il quale è costituito in giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 157 del Codice di giustizia contabile, avverso l'INPS, sede di Oristano;

Uditi, nella pubblica Udienda del 16.01.2024, il relatore Consigliere Tommaso Parisi e l'Avvocato Stefania Sotgia per l'INPS, non presente il ricorrente;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Con il ricorso in epigrafe parte attrice, già appartenente all'Arma dei Carabinieri e collocato in congedo a decorrere dal 23.04.2005, ha impugnato la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, iscrizione nr. 10329693, effettuata dall'Istituto previdenziale con il lotto nr. 7 del 09.02.2023, a mezzo del quale l'Amministrazione in parola ha dato applicazione ai Decreti nnrr. 2095 del 15.12.2022 e 138 dell'11.11.2022 emessi dal Ministero della Difesa e dal Comando Generale dell'Arma, CNA, con i quali, rispettivamente, da un lato, è stato ricalcolato il trattamento privilegiato in ragione della riconosciuta ricongiunzione di precedenti periodi lavorativi svolti presso Enti privati, dall'altro, è stata computata sulla pensione privilegiata in godimento l'aliquota del 2,44% di cui all'articolo 54 del D.P.R. nr. 1092 del 1973 per ciascun anno di servizio sino al 31.12.1995, in esecuzione della Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. 62 del 2020, come riformata dalla Sentenza della III Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 272 del 2022. Con il medesimo lotto impugnato l'INPS ha dato applicazione, inoltre, al Decreto nr. 260 del 17.07.2020, in esecuzione della Sentenza della I Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 80 del 2020, la quale ha negato il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 165 del 1997, precedentemente riconosciuto in primo grado da questa Sezione Giurisdizionale con la pronuncia nr. 49 del 2019.

Nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice ha dedotto, in funzione di plurime e connesse argomentazioni analiticamente illustrate nel gravame, alle quali si formula espressamente rinvio senza necessità di ripercorrerle

nuovamente nella loro interezza, l'illegittimità e l'erroneità della riliquidazione in rassegna sotto diversi profili, chiedendo la condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento a proprio favore delle somme indicate nella relazione peritale allegata, redatta dalla CRI.RO.M. Consulting s.r.l. di Cagliari, oltre agli accessori maturati.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con articolata memoria depositata il 22.12.2023, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato, evidenziando, nel contempo, di non essere competente in relazione all'applicazione dell'articolo 67, comma 3, del D.P.R. nr. 1092 del 1973, rientrando tale computo nell'alveo delle attività devolute specificamente al Ministero della Difesa.

In data 12.01.2024 il ricorrente ha versato in atti una memoria difensiva in cui ha ulteriormente precisato le deduzioni formulate nel gravame introduttivo, replicando alle tesi avversarie.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa in parte inammissibile ed in parte infondato.

La domanda del ricorrente, per quanto è possibile comprendere dalla disamina del contenuto del gravame, in alcuni passaggi enigmatica e non facilmente intellegibile, si articola su due capi autonomi e distinti, di cui il primo concernente l'effettiva portata dell'articolo 67, comma 3, del D.P.R. nr. 1092 del 1973, mentre il secondo si riferisce a tutti gli altri benefici economici invocati dall'interessato e da applicare sulla pensione, che secondo la posizione espressa da parte attrice sarebbero sicuramente spettanti ma non erogati dall'INPS con il citato lotto nr. 7 impugnato, o comunque, non computati nell'importo preciso.

In via pregiudiziale, devono essere dichiarate inammissibili tutte le molteplici censure attinenti a presunti vizi procedimentali nell'adozione del provvedimento impugnato, formali e sostanziali, in violazione della Legge nr. 241 del 1990 e successive modificazioni, essendo la giurisdizione in materia devoluta al competente Giudice amministrativo.

Sempre in via pregiudiziale, la doglianza di parte attrice concernente l'asserita violazione e falsa applicazione dell'articolo 67, comma 3, del D.P.R. nr. 1092 del 1973, si rivela manifestamente inammissibile, in quanto, come già correttamente rappresentato dall'Istituto previdenziale all'interessato in via amministrativa, il calcolo derivante dal prefato comma 3 rispetto al successivo comma 4 del medesimo articolo, ritenuto più favorevole dal Ministero della Difesa, il quale ha determinato l'assorbimento integrale dell'incremento dovuto alla ricongiunzione, come espressamente indicato nel predetto Decreto nr. 2095/2022, è stato effettuato dal citato Dicastero, per cui qualsivoglia contestazione deve essere rivolta direttamente a quest'ultima Amministrazione, essendo l'INPS del tutto estraneo al relativo computo e privo sul punto di legittimazione passiva.

Passando al secondo capo della domanda inerente alla questione devoluta alla cognizione del Giudicante, dall'esame della documentazione versata nel fascicolo processuale si evince che l'INPS, in qualità di ordinatore secondario di spesa nel caso specifico, ha dato piena e corretta applicazione ai due Decreti pensionistici in rassegna.

In tale prospettiva, preme sottolineare, in prima battuta, che con il suddetto lotto 7 è stato applicato sia il Decreto nr. 138/2022, con cui è stato riconosciuto sulla pensione privilegiata in godimento il beneficio

dell'aliquota del 2,44% di cui all'articolo 54 del D.P.R. nr. 1092 del 1973 per ciascun anno di servizio sino al 31.12.1995, in esecuzione della Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. 62 del 2020, come riformata dalla Sentenza della III Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 272 del 2022, sia il Decreto nr. 260/2020, il quale, in esecuzione della Sentenza della I Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 80 del 2020, ha invece negato il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 165 del 1997, precedentemente riconosciuto in primo grado da questa Sezione Giurisdizionale con la pronuncia nr. 49 del 2019; dal predetto ricalcolo è scaturito un indebito a carico del pensionato, poiché il primo beneficio concesso era di importo inferiore al secondo beneficio al contrario riacquisito all'esito del relativo giudizio, formalizzato dall'INPS con determinazione del 14.03.2023 e ritenuto assolutamente valido e suscettibile di integrale recupero con la recente Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. 205 del 2023. Ne discende, quale immediato corollario, che in seguito all'applicazione del predetto lotto 7, per i motivi sopra esplicitati, non potevano certo maturare arretrati a beneficio del nominato G.. Nella medesima visuale, giova osservare, in seconda battuta, che nell'ipotesi in cui l'interessato sia titolare anche della pensione privilegiata, come nel caso dell'odierno ricorrente, l'Amministrazione adotta sempre due provvedimenti differenti, considerato che con il primo ricalcola la pensione ordinaria, in modo da includere i benefici spettanti e/o la ricongiunzione, mentre con il secondo valorizza la pensione di privilegio; in detta evenienza, l'Istituto previdenziale, per effetto del lotto nr. 7, ha esattamente dato esecuzione al primo Decreto, nr. 138 del 2022, che ha calcolato gli incrementi della pensione per effetto dell'aliquota

del 2,44%, per poi procedere alla riliquidazione del trattamento privilegiato con il suddetto Decreto nr. 2095/2022, in base alla pensione risultante dall'applicazione del Decreto 138/2022, che costituisce presupposto ineludibile del secondo provvedimento. Dall'attuazione del menzionato Decreto nr. 2095/2022, tuttavia, non sono derivati effetti economici a vantaggio del ricorrente, alla luce della puntuale dimostrazione esplicitata dal Dicastero in parola nel medesimo provvedimento, circa il raffronto tra il calcolo di cui al comma 3 (più favorevole) e quello riveniente dal comma 4 del prefato articolo 67.

Dalla disamina della documentazione di causa si rileva, inoltre, diversamente da quanto opinato da parte attrice nel gravame, che le integrazioni monetarie afferenti alla pensione privilegiata, unitamente ai relativi arretrati comprensivi di tutti gli accessori maturati, sono state regolarmente ed interamente versate al ricorrente per effetto dell'applicazione in sequenza dei Decreti nnrr. 216 del 31.03.2014 e 1117 del 20.11.2017, che l'indennità speciale è stata esattamente corrisposta con scadenza 09.02.2034, data in cui lo stesso compirà il 65° anno di età, e che, infine, con il citato lotto 7 del 09.02.2023 è stata correttamente applicata la perequazione automatica dell'assegno con decorrenza dall'01.01.2023.

La tesi postulata con enfasi dal ricorrente nel gravame, pertanto, che lamenta il mancato computo dei prefati benefici pensionistici, si presenta fallace ed infondata con riguardo a tutte le molteplici contestazioni sollevate dal medesimo, peraltro non sempre in maniera coordinata e puntuale, sia per le convincenti e condivisibili motivazioni espresse dall'Istituto previdenziale nella memoria di costituzione e nella documentazione allegata, alle quali si

formula espresso ed integrale richiamo (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015), che risultano comunque delineate e sunteggiate nei solidi e convergenti elementi di fatto e di diritto in precedenza lumeggiati, sia perché la CTP della CRI.RO.M. Consulting s.r.l. del 12.06.2023, alle cui valutazioni si è appellato l'interessato mutuandone nel ricorso diffuse dissertazioni, non possiede certamente il rango elevato della CTU, bensì integra sotto il profilo giuridico, con riferimento ai giudizi tecnici espressi, secondo indirizzi giurisprudenziali costanti ed ormai granitici, un semplice mezzo difensivo, al pari delle altre eccezioni e delle argomentazioni dedotte nel ricorso, dalla fisionomia meramente indiziaria ed ipotetica, con il corollario che la consulenza in rassegna, di conseguenza, non è idonea ad esplicitare un valore probatorio autonomo (ex multis Cassazione, Sezione II Civ., nr. 19901 del 2023, Sezione III Civ., nr. 26051 del 2022); del resto, anche volendo prescindere dall'evocato assunto, gli esiti della menzionata perizia risultano ampiamente smentiti e confutati, senza alcuna incertezza e con dovizia di elementi persuasivi e condivisibili, dalle mirate e puntuali controdeduzioni espresse dall'INPS nella propria memoria di costituzione.

Spese compensate in funzione delle oggettive difficoltà interpretative inerenti alla normativa di riferimento in materia, della circostanza che il primo capo della domanda è stato deciso alla luce di una questione pregiudiziale, nonché della sedimentazione nel tempo di plurimi provvedimenti giurisdizionali, anche di segno opposto, ed amministrativi, che hanno reso complessa per il ricorrente la precisa ed effettiva ricostruzione della propria posizione pensionistica personale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Il primo capo della domanda relativa al ricorso proposto da G. M.
inammissibile;

RESPINGE

Il secondo capo della domanda in quanto infondato.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 16.01.2024

Il Giudice Unico

f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi

Depositata in Segreteria il 19/01/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus